

L'onorevole Vischi ha una interpellanza diretta al ministro dei lavori pubblici.

**Vischi.** La ritiro e mi riservo di parlare in occasione del bilancio dei lavori pubblici.

**Presidente.** Sta bene. È ritirata.

**Bonghi.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonghi.

**Bonghi.** Fu data lettura alla Camera di una mia proposta di legge relativa alle pubbliche riunioni. Domando, ora, al ministro dell'interno quando creda che la proposta stessa possa essere svolta.

**Presidente.** L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di parlare.

**Nicotera, ministro dell'interno.** Sono a disposizione della Camera e dell'onorevole Bonghi.

**Bonghi.** Se la Camera ed il ministro non hanno difficoltà, proporrei giovedì in principio di seduta.

**Presidente.** Onorevole ministro, consente?

**Nicotera, ministro dell'interno.** Consento.

**Presidente.** Così dunque rimarrà inteso.

### Svolgimento di una interpellanza del deputato Jannuzzi.

**Presidente.** Viene ora un'interpellanza dell'onorevole Jannuzzi al ministro degli esteri sulla interpretazione, che egli dà all'articolo 1° della Convenzione fra l'Italia ed il Messico e sulle istruzioni che egli intende dare ai consoli ed agenti diplomatici, per tutelare la nazionalità dei cittadini italiani che nascono nel Messico.

Ha facoltà di parlare per svolgere la sua interpellanza.

**Jannuzzi.** Onorevoli colleghi, farà ad alcuni meraviglia che io svolga un'interpellanza sopra una legge della quale fui commissario. La meraviglia, però, cesserà, quando io ricordi che presi parte ad una sola delle tornate della Commissione, cioè, a quella nella quale ebbe luogo la sua costituzione. Posteriormente mi ammalai e non potei proporre nel seno della Commissione e neanche innanzi alla Camera quei dubbii, che ora agitano l'animo mio, intorno a questa legge, e che, forse, una risposta dell'onorevole ministro degli affari esteri potrebbe dileguare.

Nell'articolo 1° di questa legge si dice:

“ I figli di padre italiano o di padre ignoto e di madre italiana, nati in territorio messicano, saranno considerati come italiani, a tutti gli effetti, durante la loro minorità e conserveranno la stessa nazionalità giunti alla maggioranza, purchè, allora, o nel termine di un anno dopo, compu-

tato dal giorno in cui l'abbiano compiuta, manifestino, sia direttamente, sia per mezzo degli agenti diplomatici o consolari italiani, residenti nel Messico, il desiderio di conservare la menzionata nazionalità.

“ *La semplice omissione di manifestare tale desiderio, come si specifica più sopra, farà sì che vengano considerati come della nazionalità del paese di loro nascita.* ”

Non ho bisogno di ricordare alla Camera, come la nazionalità si costituisca in primo luogo dalla ragione del sangue, dalla generazione: sono i vincoli di famiglia quelli che formano la nazionalità; non ho bisogno di ricordare che la ragione del territorio entra come elemento complementare, nella determinazione della nazionalità; entra, qualche volta, come elemento che di per sé solo specifica la nazionalità, ma quando non si hanno prove legali per dimostrare la ragione del sangue; non ho bisogno di ricordare come l'articolo 4 del Codice civile stabilisca che siano nazionali coloro che nascono in territorio straniero, quando nascono di padre italiano o da madre italiana non conoscendosi il padre, e che solo sono stranieri, quando si ignora giuridicamente la nazionalità dei loro genitori. Non rammenterò neanche che le norme sulla nazionalità appartengono al diritto pubblico e che trovansi nel Codice civile pel motivo che tutti sanno. Non dirò neanche che le leggi sullo stato e capacità della persona (fra le quali sono quelle sulla cittadinanza) accompagnano l'uomo e la famiglia ovunque si portino.

Premesse queste osservazioni, l'obbligare il cittadino italiano a perdere la nazionalità, solo perchè, nell'anno susseguente alla maggiore età, non abbia fatta la dichiarazione, sembra cosa anormale; è cosa che offende uno dei primi diritti naturali dell'uomo: il diritto, cioè, di avere la nazionalità della patria d'origine. E, a dir vero, la natura è quella che costituisce la nazionalità, ed al legislatore non spetta altro che dichiarare, nei casi dubbii, quello che la natura stabilisce.

Però, questa anormalità dell'articolo 1° della legge, potrebbe essere alquanto temperata, ove a questo articolo si desse una interpretazione che mitigasse la sanzione letterale.

In questo articolo si dice: “ I figli degli italiani conserveranno la nazionalità italiana se giunti alla maggiore età, sia direttamente, sia per mezzo degli agenti diplomatici o consolari italiani, residenti nel Messico, manifestino il desiderio di conservare la menzionata nazionalità. ” Ora domando io: Deve l'italiano, che nasce nel Messico,